



2024/1437

27.5.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1437 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 2024

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto di *Prunus* L. originarie della Moldova

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione ⁽²⁾ istituisce, sulla base di una valutazione preliminare dei rischi, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio.
- (2) A seguito di una valutazione preliminare, 34 generi e una specie di piante da impianto originarie di paesi terzi sono stati inseriti nell'elenco provvisorio di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 quali piante ad alto rischio. Tale elenco comprende il genere *Prunus* L.
- (3) Il 4 marzo 2020 la Moldova ha presentato alla Commissione una domanda di esportazione nell'Unione delle piante da impianto di *Prunus* L. seguenti: piante da impianto di *Prunus armeniaca*, *Prunus avium*, *Prunus cerasus*, *Prunus domestica*, *Prunus dulcis*, *Prunus persica* e *Prunus salicina* di massimo due anni, innestate, a radice nuda, prive di foglie e con un diametro massimo di 17 mm alla base del fusto, e portainnesti di *Prunus armeniaca*, *Prunus avium*, *Prunus canescens*, *Prunus cerasifera*, *Prunus cerasus*, *Prunus davidiana*, *Prunus domestica*, *Prunus dulcis*, *Prunus fontanesiana*, *Prunus persica*, *Prunus salicina*, *Prunus tomentosa* e ibridi tra tali specie di massimo due anni, a radice nuda, privi di foglie e con un diametro massimo di 17 mm alla base del fusto, originari della Moldova («piante in questione»). La domanda era avallata dai fascicoli tecnici pertinenti.
- (4) Il 1° febbraio 2024 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha adottato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi delle piante in questione ⁽³⁾. L'Autorità ha individuato *Erwinia amylovora*, *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* e *Xiphinema rivesi* (popolazioni non EU) quali organismi nocivi pertinenti per dette piante, ha valutato le misure di attenuazione dei rischi descritte nel fascicolo e ha stimato la probabilità che le piante in questione siano indenni da tali organismi nocivi.
- (5) *Erwinia amylovora* e *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* figurano negli allegati III e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione ⁽⁴⁾ quali, rispettivamente, organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione, mentre *Xiphinema rivesi* (popolazioni non UE) figura nell'allegato II del medesimo regolamento quale organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione.

⁽¹⁾ GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/2019-12-14>.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l'introduzione nell'Unione, ai sensi dell'articolo 73 di detto regolamento (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 10; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2019/oj).

⁽³⁾ EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sulla salute dei vegetali), 2024. «Scientific Opinion on the commodity risk assessment of plants of 12 selected *Prunus* species from Moldova»; <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8647>.

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).

- (6) In base al parere dell'Autorità, il rischio fitosanitario derivante dall'introduzione nel territorio dell'Unione delle piante in questione è considerato accettabile, a condizione che siano soddisfatte le corrispondenti prescrizioni particolari di cui agli allegati VII e X del regolamento (UE) 2019/2072.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, tabella di cui al punto 1, seconda colonna («Descrizione»), la voce relativa a «*Prunus* L.» è sostituita dalla seguente:

«*Prunus* L., escluse:

- le piante da impianto di *Prunus domestica* a radice nuda, in riposo vegetativo e prive di foglie, innestate su portainnesti di *Prunus cerasifera* e originarie dell'Ucraina;
 - le talee senza radici di *Prunus persica* e *Prunus dulcis* di massimo due anni, in riposo vegetativo e prive di foglie, originarie della Turchia;
 - le piante da impianto di *Prunus persica*, *Prunus dulcis*, *Prunus armeniaca* e *Prunus davidiana* di massimo due anni, a radice nuda, in riposo vegetativo e prive di foglie, originarie della Turchia; e
 - le piante da impianto di *Prunus armeniaca*, *Prunus avium*, *Prunus canescens*, *Prunus cerasifera*, *Prunus cerasus*, *Prunus davidiana*, *Prunus domestica*, *Prunus dulcis*, *Prunus fontanesiana*, *Prunus persica*, *Prunus salicina*, *Prunus tomentosa* e gli ibridi tra tali specie di massimo due anni, a radice nuda, privi di foglie e con un diametro massimo di 17 mm alla base del fusto, originari della Moldavia».
-